

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 172/CGF– RIUNIONE DELL’8 FEBBRAIO 2013

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/LAZIO TIM CUP DEL 22.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 134 del 24.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 24.1.2013, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di €20.000,00 alla società F.C. Juventus S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Juventus/Lazio Tim Cup disputato il 22.1.2013, sostenitori della Juventus, al 33° del secondo tempo, indirizzavano alla tifoseria di altra squadra un coro costituente espressione di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Juventus S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.1.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.2.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. BONUCCI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

Il calciatore Bonucci Leonardo ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicato sul Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013, con il quale è stato inflitta al reclamante la squalifica per due giornate effettive di gara e la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 a seguito della gara Juventus/Genoa del 26.1.2013 *"per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa, e per aver poco dopo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Arbitro addizionale rivolgendogli espressioni ingiuriose"*.

Nel reclamo proposto dal ricorrente si chiede la riduzione della sanzione alla sola ammenda, in considerazione del fatto che non sono state proferite dal calciatore espressioni recanti insulti.

La Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara, rilevato che, pur non evidenziandosi la pronuncia di insulti, né una minaccia qualificata, né altri comportamenti direttamente ingiuriosi, deve nondimeno osservare che la valutazione del complesso degli accadimenti concerne due ben distinte fattispecie, verificatesi in due momenti diversi (a fine gara uscendo dal terreno di giuoco e successivamente nello spazio antistante lo spogliatoio della società), e refertate da due diversi Ufficiali di Gara, il che di certo aggrava il quadro incolpativo, in modo che può ritenersi congrua la sanzione inflitta.

Consequentemente il ricorso va respinto, con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonucci Leonardo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. CONTE ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara e ammenda di €10.000,00 al signor Antonio Conte allenatore del F.C. Juventus S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Juventus/Genoa disputato il 26.1.2013, il Conte fronteggiava, sul terreno di gioco, con atteggiamento intimidatorio il Direttore di gara e un Arbitro addizionale, contestando il loro operato con espressioni ingiuriose, che reiterava poco dopo negli spogliatoi.

Avverso tale provvedimento il signor Antonio Conte ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.1.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.2.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Conte Antonio, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. Andrea Agnelli, nella sua qualità di Presidente della Società Juventus F.C. S.p.A., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013) con la quale, seguito gara di Campionato Juventus/Genoa del 26.1.2013, è stata irrogata la sanzione della ammenda di € 50.000,00 “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, indirizzato numerosi sputi agli Ufficiali di gara mentre uscivano dal recinto di gioco, colpendoli al volto e alla divisa”, entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza della condotta violenta e, quindi, del pericolo per l'incolumità pubblica e del danno grave, non integrante i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. stante l'inidoneità dell'oggetto ad arrecare un qualsivoglia tipo di nocumento fisico nonché per l'inidoneità del gesto a rappresentare un pericolo.

Ha, altresì, eccepito la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 14 comma V C.G.S. osservando che il G.S. ha ritenuto di operare, nel caso di specie, oltre la circostanza di cui alla lett. a) dell'art. 13 C.G.S. e, solo in parte, quella di cui alla lett. b), ritenendo che la Società abbia solo “concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Ha, infine, rilevato che un soggetto che si trovava a ridosso della balaustra che sovrasta il c.d. tunnel di ingresso agli spogliatoi e che aveva posto in essere la condotta oggi in contestazione era stato identificato.

Circostanza, questa, che ove conosciuta dal Giudice Sportivo, lo avrebbe dovuto indurre ad operare l'esimente di cui all'art. 14 comma V C.G.S..

Ha, pertanto, concluso, in via principale, per l'annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, per il contenimento della stessa nei minimi edittali.

Alla seduta dell'8.2.2013, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che alcun rilievo deve essere attribuito al fatto della avvenuta identificazione di un soggetto autore degli sputi e ciò in considerazione della circostanza refertata dagli Ufficiali di gara i quali hanno riferito di essere stati ripetutamente fatti oggetto, nell'uscire dal terreno di gioco, di sputi che attingevano il viso e la divisa.

Rileva, altresì, questa Corte, disattendendo lo specifico motivo di gravame e per costante indirizzo assunto in precedenti specifici (v. ex multis Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009 e n. 135 del 14.2.2011) che i comportamenti tenuti dai sostenitori della ricorrente non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza sanzionata dal Giudice Sportivo ex art. 14 C.G.S. il quale ha correttamente irrogato l'ammenda di € 50.000,00 attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) C.G.S..

Non sussistono, infine, i presupposti per l'attenuazione della sanzione tenutosi conto di precedenti disciplinari in capo alla Società Juventus.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CHIellini GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 1 giornata effettiva di gara e ammenda di €5.000,00 al calciatore Giorgio Chiellini tesserato in favore del F.C. Juventus S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Juventus/Genoa disputato il 26.1.2013, il Chiellini entrava sul terreno di giuoco senza autorizzazione, contestando platealmente l'operato degli Ufficiali di gara.

Avverso tale provvedimento il calciatore Giorgio Chiellini ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 28.1.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.2.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiellini Giorgio, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. MAROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 18.2.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 26.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 28.1.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juventus - Genoa, disputato in data 26.1.2013 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Giuseppe Marotta la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 18 febbraio 2013, per aver, *"al termine della gara, negli spogliatoi, contestato l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo all'Arbitro, con atteggiamento intimidatorio, espressioni ingiuriose"*.

Avverso tale decisione, hanno congiuntamente proposto rituale e tempestiva impugnazione la Juventus F.C. S.p.A. ed il Sig. Marotta, i quali sostengono la minor forza probatoria del referto dell'arbitro, in quanto, non essendoci la prova che tale referto sia stato redatto nell'immediatezza del termine della gara, non vi sarebbe certezza che quanto in esso riportato corrisponda a quanto effettivamente accaduto. I ricorrenti, inoltre, assumono che le espressioni pronunciate dal Sig. Marotta non avrebbero carattere ingiurioso, ma meramente irrispettoso, suscettibili, pertanto, di una sanzione meno severa.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.2.2013, è presente, per i ricorrenti, l'Avv. Chiappero, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come l'eccezione relativa alla minor forza probatoria del referto arbitrale, avanzata dai ricorrenti, non possa trovare accoglimento, dal momento che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di

tesserati in occasione dello svolgimento della gara, indipendentemente dall'orario, successivo al termine di quest'ultima, in cui vengono trasmessi agli uffici competenti.

Quanto, invece, all'entità della sanzione irrogata, il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che con riguardo alla questione sottoposta, deve procedersi in ogni caso ad una rideterminazione della sanzione stessa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità.

La Corte precisa, invero, che, nel determinare tale sanzione si debba tener conto non solo del contesto generale di particolare agitazione e concitazione proprio dei frangenti finali della gara in questione e dell'importante ruolo rivestito dal Sig. Marotta, quale Amministratore Delegato dell'Area Sportiva della Juventus F.C. S.p.A., ma si deve, altresì, aver riguardo al carattere meramente irrispettoso e non ingiurioso delle espressioni pronunciate dal ricorrente medesimo: tale carattere, invero, giustifica la riduzione della sanzione inflitta, riduzione questa necessaria al fine di riportare la sanzione stessa a proporzionalità e congruità rispetto alla natura della condotta del ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal Sig. Marotta Giuseppe e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'inibizione fino a tutto il 10.2.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA UDINESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. LARANGEIRA DANILO SEGUITO GARA MILAN/UDINESE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 141 del 4.2.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 141 del 4.2.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al calciatore Larangeira Danilo tesserato in favore dell'Udinese Calcio.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Milan/Udinese disputato il 3.2.2013, il Larangeira, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestava l'operato degli Ufficiali di gara rivolgendogli un'espressione insultante; infrazione rilevata anche da un Arbitro addizionale.

Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio ha preannunciato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 5.2.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 7.2.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 20 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete